

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica  
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 03/06/2008  
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA  
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2523  
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE  
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 037228/2007

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) \XXX\, N. IL \*XXX\*;

avverso SENTENZA del 12/06/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI PIERO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

\XXX\, imputato del delitto di cui agli artt. 477, 482 c.p., art. 61 c.p., n. 2, per aver formato un falso attestato di frequenza utilizzando la carta intestata ed i timbri dell'XXX, apponendovi la firma falsa del direttore, documento che aveva prodotto nell'ambito del concorso per l'assegnazione di funzioni aggiuntive al Conservatorio di \*XXX\*, e' stato condannato alle pene ritenute di giustizia dal Tribunale XXX, la cui sentenza ha trovato conferma in quella della Corte d'Appello di Catanzaro. Ricorre il prevenuto per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza di secondo grado sulla base di un unico motivo.

Deduce il ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in quanto la sentenza sarebbe stata frutto di un'erronea valutazione dei dati emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Evidenzia che il giudice del merito aveva errato nel ritenere rilevante la produzione di quel documento, perche' egli anche senza i tre punti aggiuntivi dipendenti da quella produzione sarebbe in ogni caso risultato al primo posto della graduatoria; quindi si sarebbe trattato di falso innocuo perche' l'asserito falso non aveva avuto in concreto incidenza alcuna sull'esito del concorso. Lamenta inoltre che la Corte territoriale in cio' pedissequamente riportandosi alla sentenza del Tribunale non aveva correttamente valutato gli elementi di prova in merito alla sua responsabilita' per la falsificazione considerato che lui non aveva mai ammesso di averlo falsificato, ma aveva solo sostenuto di aver ricevuto il documento per posta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e' fondato su motivi non consentiti e peraltro manifestamente infondati cosi' che se ne deve dichiarare l'inammissibilita'.

La Corte territoriale ha affrontato i motivi di appello relativi all'asserita estraneita' del \XXX\ alla falsificazione, riportandosi, in modo che e' pienamente consentito qualora se ne condividano le argomentazioni e le conclusioni, al contenuto della sentenza di primo grado ed ha in ogni caso evidenziato come la falsita' oggettiva del documento prodotto dal \XXX\ fosse risultata provata dal complesso delle testimonianze i cui contenuti erano stati riportati analiticamente dalla sentenza impugnata.

A fronte di tale argomentazione il ricorrente si limita ad osservare che nel suo interrogatorio non aveva mai ammesso di aver falsificato il

documento, ma aveva sostenuto che gli era pervenuto per posta, con cio' in sostanza pretendendo che la Corte di legittimita' esaminasse un'ipotesi alternativa di ricostruzione del fatto.

Si tratta di richiesta in questa sede inammissibile e, per di piu', dimentica di quanto sia indicativa di una piena partecipazione alla falsificazione l'utilizzazione di un documento falso portante inequivocabilmente l'indicazione dei suoi dati personali.

Manifestamente infondata e' poi la doglianza relativa alla pretesa innocuita' del falso, a fronte di una motivazione della Corte di merito che ha puntualmente evidenziato, in linea con la giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr. sent. 3564 del 7.11.2007, Rv. 238875, secondo cui la lesivita' del falso va valutata con riferimento all'interesse protetto, che e' la fede pubblica e non un interesse economico o di altra natura "materiale", eventualmente collegato all'utilizzo dell'atto falso), la sicura idoneita' di quella falsificazione ad ingannare la fede pubblica e, nel caso particolare, ad attestare l'esistenza di titoli inesistenti in vista di una valutazione che, proprio a seguito di una tale produzione documentale, aveva comportato l'assegnazione indebita di tre punti in piu' al prevenuto. Irrilevante e' quindi la circostanza emersa a posteriori, che gli altri concorrenti non avrebbero superato il \XXX\ anche se non avesse ottenuto quel punteggio aggiuntivo, che nulla toglieva alla potenzialita' della falsificazione di ingannare l'affidamento sulla genuinita' del documento. Alla declaratoria di inammissibilita' conseguono i provvedimenti di cui all'art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

Cosi' deciso in Roma, il 3 giugno 2008.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2008